

## CAPITALE UMANO

- [Incentivo Occupazione giovani NEET](#) **NEW**

<i>INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI - NEET</i>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>
Tutti i datori di lavoro privati che assumano sull'intero territorio nazionale (a esclusione della Provincia autonoma di Bolzano).
<b>CODICI ISTAT ATECO AMMESSI</b> ( <i>Classificazione ATECO 2007</i> )
Tutti
<b>INIZIATIVE AMMISSIBILI</b>
<p>L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione e aderenti al Programma "Garanzia Giovani".</p> <p>L'agevolazione può essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante, solo durante il periodo formativo. Nell'ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato; nell'ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.</p> <p>Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione.</p> <p>Il bonus è escluso nelle ipotesi di assunzione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contratto di lavoro domestico o intermittente;</li> <li>• prestazioni di lavoro occasionale.</li> <li>• contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,</li> <li>• contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;</li> <li>• trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.</li> </ul>
<b>AGEVOLAZIONE</b>
<p>Il bonus è concesso nei limiti delle risorse stanziare, ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità.</p> <p>La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 671,66 (€ 8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Quest'ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di € 8.060 su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a € 671,66.</p>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
<p>Per poter accedere al bonus Occupazione Giovani, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo.</p> <p>L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 gg.; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 gg. indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.</p> <p>Laddove, invece, l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 gg. di calendario ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.</p> <p>La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.</p>
<b>LINK UTILI</b>
<a href="https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2019-03-2018.htm">https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2019-03-2018.htm</a>

